

Conai

Pubblicate le Linee Guida ministeriali sull'etichettatura degli imballaggi in Italia

Pubblicato sul sito ufficiale del [Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica](#) il Decreto n. 360 del 28 settembre 2022, *"Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

L'operatività degli obblighi di etichettatura di cui alla richiamata disposizione del Codice dell'Ambiente decorreranno **dal 1° gennaio 2023**. È altresì previsto che **gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte**. In ordine a tale ultimo aspetto, le linee guida contengono da pag. 40 una serie di chiarimenti e indicazioni operative alle quali si rinvia.

Il decreto prevede, in sintesi, che:

- *Per tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari)* i produttori

devono indicare la **codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;**

• *Per gli imballaggi destinati al consumatore (B2C)* devono essere presenti anche le **diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata.**

L'etichettatura può essere effettuata **nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei ed efficaci** per il raggiungimento dell'obiettivo.

Importante chiarimento a pagina 19 della guida sul **ricorso al digitale**, di cui riportiamo integralmente il testo:

*Al fine di adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è **sempre consentito** (es. app, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull'imballaggio. Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento. Qualora l'imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull'imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR*

code, siti web, ecc). In alternativa, tali istruzioni possono essere diffuse e rese accessibili per il mezzo di canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne e/o iniziative promosse direttamente dalle aziende o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore. Per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è quindi possibile utilizzare uno strumento digitale che rimanda ad una pagina appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull'etichettatura ambientale che riguardano lo specifico imballaggio, a patto che l'accesso all'informazione specifica per l'imballaggio in questione risulti facile e diretta, e che detta informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione. Si consiglia quindi di segnalare su tali canali, in modo evidente, l'imballaggio in questione, per rendere più facilmente reperibili e consultabili le informazioni al consumatore finale.

FederlegnoArredo invita a prendere visione della Linea Guida, scaricabile sia in lingua italiana che inglese in fondo alla presente notizia.

Per informazioni scrivere a omar.degoli@federlegnoarredo.it e simona.russo@federlegnoarredo.it

In caso di richieste specifiche sull'etichettatura degli **imballaggi in legno e sughero** rivolgersi a Assoimballaggi: gennaro.buonauro@federlegnoarredo.it e ilaria.bislenghi@federlegnoarredo.it

